



Bruxelles, 8.5.2017
COM(2017) 216 final

2017/0093 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione 14405/12

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio¹ l'Unione ha approvato la Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (di seguito, "la convenzione"), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). Nell'ambito della SPRFMO, la commissione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (di seguito, "la commissione SPRFMO") è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; successivamente tale posizione è adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Nel caso della SPRFMO, la decisione 14405/12 del Consiglio del 5 ottobre 2012 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2017. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione dell'Unione nell'ambito della SPRFMO per il periodo 2017-2021, sostituendo così la decisione 14405/12 del Consiglio, del 5 ottobre 2012, che si applica al periodo 2012-2016.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente revisione mira a integrare i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, la posizione dell'Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.

Come quella vigente, la presente posizione contiene principi generali e orientamenti, ma, per quanto possibile, tiene conto anche delle specificità della SPRFMO. È stata inoltre inserita la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell'Unione, come richiesto dagli Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

N.P.

¹ GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SPRFMO.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La presente decisione sostituisce la decisione 14405/12 del Consiglio, applicabile al periodo 2012-2016, e copre il periodo 2017-2021.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

N.P.

- **Proporzionalità**

N.P.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) se queste devono adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N.P.

- **Assunzione e uso di perizie**

N.P.

- **Valutazione d'impatto**

N.P.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N.P.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N.P.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

N.P.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione 14405/12

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce che la politica comune della pesca deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che la politica comune della pesca applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e miri a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate, a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i rigetti in mare. L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi nella sua politica esterna.
- (3) Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio⁵ l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (di seguito, "la convenzione SPRFMO"), che ha istituito

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁵ Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). Nell'ambito della SPRFMO, la commissione della SPRFMO (di seguito, "la commissione SPRFMO") è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono destinate a diventare vincolanti per l'Unione.

- (4) Il 5 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 14405/12 relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).
- (5) La decisione 14405/12 stabilisce che la posizione ivi definita sia riesaminata al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2017. È pertanto opportuno abrogare la decisione 14405/12 e sostituirla con una nuova decisione.
- (6) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre informazioni presentate prima o durante la riunione annuale della commissione SPRFMO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione.
- (7) In conformità dell'articolo 218 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione rappresenta l'UE nella riunione annuale della commissione SPRFMO. Pertanto, la Commissione è destinataria della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nella riunione annuale della commissione SPRFMO, quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nella riunione annuale della commissione SPRFMO è stabilita in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2022.

Articolo 4

La decisione 14405/12 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*